

I supplenti annuali scuola dal 19/01/2024 possono richiedere di fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari. Nel sito istituzionale dell'ARAN è stato pubblicato il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell'Istruzione e ricerca, relativo al periodo 2019-2021 sottoscritto in via definitiva il 18/01/2024 che entra in vigore dal 19/01/2024.

L'art.35, comma 12 del CCNL 18/01/2024 riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari.

Fino al 18/01/2024 questo diritto era riservato solo al personale della scuola a tempo indeterminato.

I citati 3 gg di permesso retribuito competono anche al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL18/01/2024.

A seguito di numerose richieste da parte degli iscritti, in quanto alcune Istituzioni Scolastiche riproporzinavano i 3 giorni di permesso, pubblichiamo la nota dell'ARAN che chiarisce definitivamente le interpretazioni fantasiose di alcune Dirigenze.

ARAN.REGISTRO UFFICIALE [REDACTED]



Direzione Contrattazione I
11/3 Settori conoscenza 20/02/2024

Oggetto: permessi retribuiti personale assunto a tempo determinato art. 35, comma 12, CCNL 18/01/2024

Con la nota a cui si risponde, codesto Istituto scolastico chiede all'Aran un parere se il personale a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto abbia diritto a 3 giorni di permesso retribuito a prescindere dall'entrata in vigore del nuovo CCNL o se i tre giorni vadano riproporzionati a partire dal 19 gennaio 2024.

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti di un CCNL questa Agenzia rammenta che l'art. 2, comma 2, del sopra citato CCNL dispone quanto segue:

"gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"

Pertanto, a seguito della stipula avvenuta in data 18/01/2024, il CCNL ha iniziato a generare i suoi effetti dal giorno successivo. Infatti a differenza delle disposizioni legislative, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce la condizione necessaria al fine dell'entrata in vigore delle stesse, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno efficacia di per sé e possono essere applicati anche a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati pubblicati o meno nella G.U.

Per quanto concerne, invece, il quesito posto circa i 3 giorni di permesso retribuito l'art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024 così recita:

" Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)."

Pertanto, a parere di questa Agenzia, i permessi non andranno riproporzionati in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL quanto la tipologia del contratto in essere nel momento di inizio della vigenza, un "contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)".